Confartigianato Imprese

MISURE DI SOSTEGNO
ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE
E ALLE IMPRESE ARTIGIANE
PER FRONTEGGIARE LO STATO DI CRISI

Roma, 17 marzo 2009

Sala del Refettorio - Palazzo San Macuto

INDICE

Titolo I …… pag. 3
CREDITO E INCENTIVI

Titolo II ……..pag. 9
MISURE PER INCENTIVARE LA DOMANDA

Titolo III …… pag. 15
INCENTIVI FISCALI

Titolo IV …… pag. 27
MISURE PER LA CRESCITA DELLA COMPETITIVITA'

Titolo V …… pag. 36
MISURE PER IL SOSTEGNO DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE

Titolo VI …… pag. 43
ENERGIA

Titolo VII …… pag. 46
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LA PICCOLA IMPRESA

Le nostre proposte

Titolo I - Credito e incentivi

Titolo II - Misure per incentivare la domanda

Titolo III - Incentivi fiscali

Titolo IV - Misure per la crescita e la competitività

Titolo V - Misure per il sostegno del lavoro e dell'occupazione

Titolo VI - Energia

Titolo VII - Istituzione dell'Agenzia per la Piccola Impresa

Titolo I - Credito e incentivi

- Rapporti tra banche e imprese
- Crediti delle imprese verso la PA
- Saldi legge 488/92
- Microincentivi per gli investimenti
- Consorzi fidi

Titolo II - Misure per incentivare la domanda

- Riserva appalti per le MPI
- Riqualificazione patrimonio edilizio pubblico
- Servizi pubblici locali per le MPI
- Green economy
- Manutenzione veicoli

Titolo III - Incentivi fiscali

- Costituzione di una riserva a copertura di future perdite d'esecizio
- Detassazione degli investimenti in beni strumentali
- Riduzione base imponibile IRAP
- Deduzione dall'IRAP del costo del lavoro dei neoassunti
- Tassazione agevolata del reddito per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore
- Modifica alle sanzioni in materia di acconti d'imposta
- Modifica ai termini di versamento degli acconti
- Sospensione dell'indeducubilità degli interessi passivi
- Riduzione del saggio di interesse per le rateazioni
- Rateizzazione del versamento IVA da adeguamento agli studi di settore
- Iscrizioni provvisorie ruoli

Titolo IV - Misure per la crescita e la competitività

- Reti tra imprese
- Rilancio distretti
- Innovazione e ricerca nelle MPI
- Promozione delle MPI
- Made in Italy
- Sostegno ai sistemi associativi delle MPI
- Trasmissione d'impresa

- **Riduzione tariffe dei premi INAIL**
- **Apprendistato**
- **Previdenza complementare**
- **Contrattazione collettiva**
- **Mercato del lavoro**
- **Liste di mobilità**

Titolo VI - Energia

- **Perequazione fiscalità energetica**
- **Estensione incentivi verdi**
- **Semplificazione procedure fonti rinnovabili**

Titolo VII - Istituzione dell'Agenzia per la Piccola Impresa

- Commissario straordinario per la semplificazione
- Agenzia per le micro e piccole imprese

Titolo I

CREDITO E INCENTIVI

RAPPORTI TRA BANCHE E IMPRESE

1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esercita, nei confronti degli Istituti di credito, i poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge n. 287/90, ai fini di:
   - verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso i consumatori e le imprese;
   - verificare le condizioni di mobilità della domanda, per accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni di ostacolo artificiosamente imposte che ne rendano difficoltosa la praticabilità per il consumatore;
   - verificare le condizioni di accesso al credito, per accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni di ostacolo artificiosamente imposte irragionevolmente rispetto all'esame del merito di credito di consumatori e di imprese.

2. Gli Istituti di credito sono obbligati alla trasmissione trimestrale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la loro pubblicazione *on line*, delle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, nonché dei tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, del numero, della quantità di impieghi e della loro distribuzione per classi dimensionali di impresa.

3. Alle Prefetture, con il concorso delle Associazioni di rappresentanza delle imprese e dei consumatori, nonché con l'ausilio tecnico dei confidi, sono attribuite funzioni di mediatore creditizio nel rapporto tra imprese e istituti di credito. Il Prefetto, laddove rilevi comportamenti che ostacolino in modo ingiustificato l'accesso al credito, in merito alla corretta valutazione del merito di credito e delle caratteristiche dell'impresa richiedente, adotta, entro trenta giorni dalla segnalazione ed esperita l'istruttoria tecnica avvalendosi dell'ausilio delle Associazioni e dei Confidi, un'ordinanza con la quale ingiunge all'Istituto di credito la rimozione delle condizioni restrittive adottate. In caso di mancato adeguamento ai rilievi contenuti nell'ordinanza, la Prefettura provvede alla segnalazione del caso alle autorità governative.

COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e ss. del c.p.c., può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EROGAZIONE SALDI LEGGE N. 488/92

1. Al fine di consentire l'erogazione immediata delle somme residue, a saldo del contributo assegnato per la realizzazione degli interventi ammessi ai benefici di cui alla legge n. 488/92 e già interamente completati, il Ministero dello Sviluppo economico, in via straordinaria ed in deroga alle norme di contabilità di Stato, può, con provvedimento motivato, utilizzare temporaneamente le dotazioni finanziarie disponibili finalizzate ad altri interventi e non ancora impegnate.

MICROINCENTIVI PER SOSTENERE GLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE IMPRESE

1. Allo scopo di promuovere e sviluppare realizzazione di processi di investimento è autorizzata la spesa complessiva di 600 milioni di Euro, di cui 200 per il 2009, 300 per il 2010, 100 per il 2011, per il finanziamento di incentivi alle micro e piccole imprese.

2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 150.000 euro e possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso, previa prestazione di fideiussione. Per le imprese promosse da giovani imprenditori di età inferiore ai 30 anni, il limite del contributo concesso è elevato al 75% delle spese ritenute ammissibili.

3. Le iniziative ammesse a contributo riguardano micro e piccole imprese localizzate su tutto il territorio nazionale sulla base della presentazione di un piano di investimenti e di sviluppo aziendale certificato, secondo modalità definite dal Ministero dello Sviluppo economico, dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole imprese, che ne attestano la validità, la sostenibilità e la fattibilità. Dette associazioni possono altresì svolgere, gratuitamente, attività di assistenza tecnica alle imprese in relazione alla predisposizione dei programmi e dei progetti di investimenti.

4. I contributi concessi dallo Stato devono essere garantiti integralmente nell'importo massimo concesso, da parte di un Consorzio di garanzia fidi che risponde in via sussidiaria delle obbligazioni assunte dall'impresa beneficiaria nei confronti dell'Amministrazione pubblica.

5. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese artigiane e delle piccole imprese, è individuato il soggetto gestore dell'intervento e sono determinate le modalità di cui al precedente comma 3.

NORME IN FAVORE DEI CONSORZI FIDI

1. Al comma 4-sexies dell'articolo 155 del TULB, alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, la Banca d'Italia definisce un regime agevolato per i confidi, recante semplificazione amministrativa delle procedure e degli oneri di iscrizione, nonché l'individuazione di requisiti patrimoniali massimi correlati all'effettiva attività finanziaria del confidi richiedente, sulla base degli indirizzi definiti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze."

2. Nell'ambito delle risorse individuate dal sistema delle Camere di Commercio a sostegno dei confidi, il Ministero dello sviluppo economico sottoscrive con Unione nazionale delle Camere di Commercio uno o più accordi di programma con i quali vengono individuate linee guida e priorità per l'impiego delle risorse stesse in funzione dell'accompagnamento dei confidi verso processi di qualificazione e di aggregazione.

3. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole "conferite le risorse, eliminare le parole "del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,"; conseguentemente le parole "che vengono soppressi" sono sostituite con le parole "che viene soppresso".

4. Il Fondo di cui al comma 100 dell'articolo 2 della legge n. 662/96, assume la denominazione di Fondo unico nazionale di garanzia, a cui sono conferite risorse dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti locali destinate ad assicurare garanzia sui crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Le modalità di conferimento e di ripartizione su base regionale delle risorse del Fondo unico sono determinate mediante accordo in Conferenza Stato-Regioni.

5. Il Fondo di cui al comma precedente riserva almeno il 30% delle risorse a garanzia di operazioni di consolidamento del debito di micro e piccole imprese.

6. E' istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo rotativo con dotazione iniziale di 50 milioni di Euro per il 2009, con lo scopo di incentivare e sostenere la crescita delle imprese dirette da giovani sino a 30 anni mediante un contributo per la costituzione di imprese artigiane e di piccole imprese, nonché per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale in medie e grandi imprese, anche di nuova costituzione.

7. Attraverso il Fondo di cui al comma precedente sono incentivate iniziative volte alla diffusione, sperimentazione e promozione di prestiti partecipativi a favore delle micro e piccole imprese allo scopo di aumentarne il grado di patrimonializzazione e di migliorarne le condizioni di accesso al credito.

Titolo II

MISURE PER INCENTIVARE LA DOMANDA

RISERVA APPALTI PER PMI

1. All'art. 1 , della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo il comma 450 è inserito il seguente comma:

   450 bis. Le pubbliche amministrazioni statali e periferiche di cui ai commi 449 e 450 riservano non meno del 30% del valore dei propri acquisti di beni e servizi nell'anno fiscale di riferimento alle piccole e medie imprese. Tali acquisti possono avvenire indifferentemente tramite convenzioni Consip o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La Consip spa monitora il rispetto di tali quote su base annua e riferisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

MISURE DI INCENTIVAZIONE DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA PUBBLICA E DELLE AREE URBANE

1. Al fine di favorire l'attivazione della domanda nei settori dell'edilizia, dell'installazione e manutenzione di impianti e dell'arredo urbano, è incentivata la predisposizione di programmi di riqualificazione del patrimonio di edilizia pubblica e delle aree urbane nei seguenti ambiti:
   a) programmi di edilizia sovvenzionata e agevolata per il recupero e la riqualificazione degli immobili di proprietà di Istituzioni ed Enti pubblici, nonché di immobili privati destinati a funzioni di pubblica utilità;
   b) programmi di investimento privato per la riqualificazione di immobili pubblici;
   c) programmi per il restauro ed il risanamento conservativo degli edifici pubblici, compresi quelli sottoposti a tutela della Soprintendenza;
   d) programmi con finanziamento misto pubblico-privato per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente;
   e) programmi di riqualificazione delle aree urbane con opere di sistemazione ambientale ed arredo urbano.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi incentivabili relativi a:
   a) recupero del patrimonio edilizio pubblico, comprese opere di risanamento di parti comuni di immobili;
   b) recupero del patrimonio edilizio urbano, anche promosso dai Comuni;
   c) miglioramento della funzionalità e dell'accessibilità degli edifici pubblici, anche attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici preesistenti;
   d) riqualificazione ambientale ed energetica degli edifici pubblici, con particolare riferimento all'edilizia scolastica, alle caserme, agli istituti penitenziari e agli altri edifici destinati ad utilizzi e scopi sociali.
   e) risanamento conservativo e restauro degli edifici pubblici;
   f) sistemazione ambientale e arredo urbano di aree pubbliche.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti è costituito, presso il Ministero delle Infrastrutture, il Fondo per la riqualificazione dell'edilizia pubblica, per le seguenti finalità:
   a) prestazione di garanzie aggiuntive o sussidiarie sui prestiti e sui mutui contratti per la realizzazione delle opere;
   b) erogazione di contributi in conto capitale, nella misura del 25% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione di edifici pubblici;
   c) integrazione di fondi regionali destinati alla agevolazione di programmi territoriali conformi alla presente norma, in misura pari al 10% delle risorse stanziate dalla regione stessa, nell'ambito di un tetto massimo complessivo non superiore al 65% del fondo.

4. Per gli interventi previsti nel presente articolo, l'aliquota IVA è fissata al 10%. Per gli interventi di restauro conservativo su beni sottoposti a tutela l'aliquota IVA è fissata al 4%.

5. Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, i Comuni possono utilizzare in deroga alle disposizioni vigenti e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme già impegnate e non ancora utilizzate e giacenti nei residui passivi.

MISURE PER FAVORIRE L'INGRESSO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE NEI SISTEMI DI FORNITURA DI SERVIZI PUBBLICI PER LE COMUNITÀ LOCALI

1. In deroga alla legislazione vigente in materia di servizi pubblici locali e per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti adottano misure idonee a facilitare l'accesso delle micro e piccole imprese, anche in forma associata, all'erogazione dei servizi pubblici locali.

2. In particolare, detto accesso è realizzato mediante :

   a) assegnazione tramite gara ad evidenza pubblica;
   b) alternativamente, tramite assegnazione a società miste pubblico-privato in cui la gara per il socio privato venga effettuata privilegiando la partecipazione di consorzi e forme di aggregazione di piccole imprese locali;
   c) individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale, nonché alle caratteristiche delle imprese presenti sul territorio potenzialmente interessate agli affidamenti;
   d) definizione di un sistema di premialità per la partecipazione ai bandi di strutture consortili e di i raggruppamenti di micro e piccole imprese.

3. Nella individuazione dei servizi di cui al presente articolo, sono favoriti gli ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale ed in particolare le aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, le aree del trasporto pubblico locale, le aree dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, le aree dell'illuminazione pubblica, i servizi cimiteriali, le aree di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, la manutenzione delle infrastrutture viarie e la manutenzione delle aree verdi.

4. Nella realizzazione delle grandi infrastrutture permane in capo alle Amministrazioni comunali interessate territorialmente l'affidamento delle opere compesantive, al fine di favorire la partecipazione ai lavori delle micro e piccole imprese.

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA "*GREEN ECONOMY*"

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un testo unico recante il riordino e la razionalizzazione degli interventi a sostegno, promozione e incentivazione dell'offerta e della domanda nelle aree e nei settori dell'economia sostenibile, al fine di:

   a) incentivare la domanda da parte di consumatori e della pubblica amministrazione;
   b) semplificare, razionalizzare ed omogeneizzare i criteri di erogazione e le procedure di accesso agli incentivi e di concessione delle agevolazioni;
   c) favorire meccanismi automatici di erogazione delle agevolazioni;
   d) favorire l'aggregazione e la cooperazione stabile tra le micro e piccole imprese;

2. Nella individuazione degli ambiti di attività di cui al presente articolo, sono ricompresi i settori della produzione di energie da fonti rinnovabili, dell'insediamento di attività poco inquinanti o dotate di sistemi per l'abbattimento dell'impatto ambientale, delle ristrutturazioni edili, della riqualificazione energetica degli edifici, del recupero e riuso dei fabbricati dismessi a destinazione produttiva, con particolare riguardo alle testimonianze della civiltà industriale, della sicurezza degli impianti, della rimozione delle barriere architettoniche, del restauro e della conservazione degli edifici, nonché della mobilità urbana, per la realizzazione di piattaforme logistiche di scambio per la distribuzione urbana delle merci con veicoli ecocompatibili e di rimodulazione del trasporto pubblico locale attraverso forme di intermodalità e di complementarietà del trasporto pubblico e privato di persone.

INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Al fine di favorire e incentivare la corretta manutenzione del parco auto circolante in funzione del ripristino della piena efficienza dei veicoli a motore per la sicurezza degli utenti, sono adottati i seguenti provvedimenti:

a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) su tutte le riparazioni dei veicoli in conto proprio e in conto terzi è temporaneamente ridotta al 10%;
b) viene riconosciuta ai proprietari di veicoli la detrazione di imposta del 19% per la riparazione dei propri veicoli certificata da regolare documentazione fiscale;
c) viene concesso un bonus di 1.000 euro per chi acquista veicoli usati euro 3 ed euro 4 e rottama veicoli con più di 10 anni euro 0, euro 1 ed euro 2;
d) viene riconosciuto un incentivo di 1.500 euro ai proprietari di veicoli che trasformino il proprio veicolo da benzina a metano e gpl, presso aziende abilitate, che certifichino il lavoro eseguito attraverso la documentazione fiscale.

Titolo III

INCENTIVI FISCALI

INCENTIVI FISCALI PER FRONTEGGIARE IL CALO DI REDDITIVITÀ DELLE IMPRESE

COSTITUZIONE DI UNA APPOSITA RISERVA DESTINATA A COPERTURA DI FUTURE PERDITE D'ESERCIZIO

1. In relazione al grave momento di crisi economica che coinvolge tutti i settori economici, i titolari di reddito d'impresa, che non adottano i principi internazionali nella redazione del bilancio, possono accantonare, nel bilancio in corso al 31 dicembre 2008, una speciale riserva destinata a copertura di perdite d'esercizio, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. L'accantonamento, deducibile fiscalmente nei limiti del reddito imponibile e per un importo massimo di 500.000 euro, è determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta indicato al comma 1 la percentuale di flessione dei ricavi conseguiti nei primi tre mesi del 2009 in rapporto al medesimo periodo del 2008. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro il mese di aprile 2009, sono determinate, in relazione ai diversi settori economici, le percentuali di flessione dei fatturati anche tenendo conto dei dati di contabilità nazionale e degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica.

3. L'utilizzo della riserva dovrà avvenire entro il terzo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. In caso di mancato utilizzo, totale o parziale, della citata riserva, la medesima, ovvero la parte non utilizzata, concorrerà a tassazione in ragione di un quinto per ogni anno a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. La riserva non utilizzata può essere affrancata con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e di eventuali addizionali, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 16 per cento da versare con le modalità indicate al comma 4.

4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 3 deve essere versata, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Successivamente al versamento della prima o unica rata la riserva può essere liberamente utilizzata.

INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008 e nel periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

3. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

4. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

5. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

6. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'imposta sul reddito è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.

INNALZAMENTO DELLA FRANCHIGIA IRAP

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP

1. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" sono sostituite dalle seguenti: "euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900".

MISURE IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

DEDUZIONE DALL'IRAP DEL COSTO DEL LAVORO RELATIVO A NUOVE ASSUNZIONI

1. Nell'articolo 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   b. le parole: "31 dicembre 2008" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";
   c. le parole "31 dicembre 2004" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008";

2. Le modifiche di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE

TASSAZIONE AGEVOLATA DEL REDDITO D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO

1. In via sperimentale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 e quello successivo, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore che presentano ricavi o compensi di importo superiore a quelli determinabili sulla base degli studi stessi possono beneficiare di una riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva.

2. Sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo, proporzionalmente corrispondente al rapporto fra l'importo dei ricavi o compensi eccedenti quelli determinabili in base all'applicazione degli studi di settore e quelli dichiarati, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. L'ammontare di reddito d'impresa tassato con l'imposta sostitutiva non può comunque essere superiore a cinquantamila euro.

3. E' esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito assoggettato ad imposta sostitutiva salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative delle Casse autonome nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito ovvero siano applicabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

MISURE IN MATERIA DI ACCONTI D'IMPOSTA

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ACCONTO D'IMPOSTA

1. Sulle somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero della legge di conversione del presente decreto), non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazione, nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30% dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto.

MISURE IN MATERIA DI ACCONTI D'IMPOSTA

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA

1. Le somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero della legge di conversione del presente decreto), possono essere versati, in unica soluzione, alla scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni.

MISURE IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e ai due successivi, è sospesa l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per i medesimi periodi d'imposta nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico si applica la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 61 del medesimo testo unico.

PROVVEDIMENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI DI LIQUIDITA'

RIDUZIONE DELLA MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE APPLICABILE ALLE RATEAZIONI

1. Il secondo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: *"La misura dell'interesse è pari al saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile*".

PROVVEDIMENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI DI LIQUIDITA'

RATEIZZAZIONE DELL'IVA DA ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

1. Nel primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: "a titolo di saldo e di acconto delle imposte" sono inserite le seguenti: *", compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore,".*

MISURE IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE ISCRIZIONI A TITOLO PROVVISORIO NEI RUOLI

1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: "*Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata per un quarto degli ammontari corrispondenti.*"

Titolo IV

MISURE PER LA CRESCITA E LA COMPETITIVITA’

RETI TRA IMPRESE

1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

    a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;
    b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;
    c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;
    d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);
    e) le cause di scioglimento;
    f) la durata
    g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

6. Con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze è definita la disciplina fiscale applicabile.

MISURE PER IL RILANCIO COMPETITIVO DEI DISTRETTI

1. Il presente articolo ha lo scopo di rilanciare e sostenere l'esperienza dei distretti produttivi italiani al fine di rafforzarne le infrastrutture immateriali e di rilanciare la loro vocazione produttiva.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, è istituito il Fondo per i distretti produttivi con la finalità di individuare e finanziare progetti che favoriscano il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente.
3. Il Fondo ha una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, destinato alla copertura dei costi per l'attuazione di progetti e di attività sviluppati a livello regionale e nazionale.
4. I progetti di cui al presente articolo attuati a livello regionale, riceveranno un co-finanziamento dello Stato per un importo pari al 50 % del valore complessivo. Lo stanziamento del fondo per tale attività è pari a 40 milioni di euro annui per le tre annualità di cui al comma precedente:
5. I progetti regionali dovranno essere individuati sulla base delle seguenti finalità:
   b) favorire un maggiore avvicinamento tra domanda e offerta di innovazione;
   c) favorire e rafforzare le vocazioni tecnologiche dei distretti interessati;
   d) garantire e sviluppare servizi e strumenti per la competizione dei distretti in materia e di energia-ambiente, credito, logistica.
6. I progetti di livello nazionale avranno a disposizione uno stanziamento complessivo pari a 10 milioni di euro e saranno finalizzati a:
   a) favorire l'evoluzione dei distretti tenendo conto dei nuovi assetti produttivi presenti sui mercati internazionali;
   b) individuare forme organizzative e giuridiche che favoriscano l'innovazione dei modelli organizzativi dei distretti;
   c) favorire il monitoraggio e la messa in rete delle migliori pratiche e delle competenza;
   d) supportare l'individuazione di competenze manageriali per il supporto competitivo dei distretti nelle aree dell'innovazione e della commercializzazione;
   e) prevedere la creazione una piattaforma unica nazionale attraverso la quale organizzare la gestione della *governance* dei progetti realizzati mediante il Fondo di cui al presente articolo, con compiti di osservatorio per l'analisi e la valutazione dello stato della tecnica nelle diverse aree del Paese, nonché per favorire l'individuazione di politiche dedicate ai distretti produttivi.
7. I progetti di cui al presente articolo, individuati anche attraverso intese programmatiche d'area, dovranno essere orientati:
   a) alla riqualificazione delle produzioni manifatturiere tradizionali verso l'innovazione di prodotto e di processo, nelle aree ecosostenibili e biocompatibili, attraverso il sostegno e l'incentivazione all'utilizzo di materie prime certificate BIO, intendendosi per tali quelle che prevedono la certificazione dalla coltivazione della materia prima dell'intero ciclo produttivo di lavorazione;
   b) al sostegno delle filiere lunghe produzione/distribuzione dei prodotti, sostenendo l'accesso delle micro e piccole imprese nei nuovi mercati in sostituzione dei mercati tradizionali europei, statunitensi e asiatici;
   c) al sostegno delle imprese che privilegiano sistemi produttivi che impieghino energie rinnovabili e/o il riciclo delle materie lavorate al termine della loro funzione, nonché gli scarti di lavorazione;

d) alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA RICERCA E ALL'INNOVAZIONE NELLE PICCOLE IMPRESE

1. Il presente articolo ha lo scopo di favorire la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi che effettuano a qualunque titolo attività di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale, in particolare per quello rappresentato dalla micro e piccola impresa, nonché di favorire la razionalizzazione dell'intervento pubblico per la ricerca scientifica, di base, applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico favorendo l'integrazione tra azioni a livello nazionale, regionale e locale, lo sviluppo di reti e la collaborazione con il settore privato nonché la dimensione europea e internazionale della ricerca italiana.

2. Nell'ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni in materia di innovazione, il presente articolo ha lo scopo di integrare i principi generali stabiliti a livello di legislazione nazionale al fine di:
   a) realizzare una più ampia collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati e mondo delle imprese attraverso la garanzia di strumenti di finanziamento aggiuntivi per i progetti e le attività che determinano una stretta collaborazione tra gli organismi di ricerca e i raggruppamenti di imprese;
   b) prevedere, nelle norme regionali e nei bandi di finanziamento dei progetti di innovazione, che anche i costi relativi al titolare della azienda, nonché quelli relativi alla realizzazione dei campionari, possono essere contabilizzati tra i costi della ricerca e sviluppo ai fini normativi e fiscali.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, è istituito il Fondo per il brokeraggio tecnologico con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica e per la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e il mondo imprenditoriale rappresentato dalle micro e piccole imprese.

4. Il Fondo ha una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, destinato alla copertura dei costi del personale degli enti di ricerca o delle associazioni nazionali di categoria a supporto dei progetti e delle attività finalizzate al trasferimento tecnologico all'interno delle piccole e medie imprese italiane, nonché per il rilascio di *voucher* individuali per l'innovazione.

5. Le attività, oggetto del finanziamento del Fondo, dovranno essere dirette ai seguenti obiettivi:
   b) distacco funzionale del personale degli Organismi di Ricerca presso le micro e piccole imprese per lo sviluppo di progetti per il trasferimento tecnologico;
   c) promozione di attività e progetti da parte delle associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole imprese con lo scopo di individuare competenze specializzate di supporto ai processi di innovazione delle micro e piccole imprese.

6. Il contributo a carico del suddetto Fondo è previsto nella misura del 10% per ciascuna attività progettuale svolta presso singole imprese e nella misura del 50 % per le attività progettuali svolte per conto di aggregazioni di impresa riconosciute giuridicamente e comunque costituite in forma di reti di imprese, ATI, ATS, consorzi e società consortili, distretti territoriali, GEIE.

7. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative che permettano la produzione di prodotti e servizi, il Ministero dello sviluppo economico dispone di un apposita dotazione pari a 100

milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, destinata all'anticipazione delle risorse necessarie a sostenere i costi di sviluppo delle stesse.

8. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, provvede alla emanazione di un bando per l'assegnazione delle risorse di cui al comma precedente.

9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, istituisce, avvalendosi della Rete italiana per la diffusione delle tecnologie e il trasferimento tecnologico alle imprese, l'Osservatorio Nazionale delle Tecnologie avente come scopo principale la creazione del repertorio nazionale delle tecnologie disponibili.

10. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma precedente non sono previsti oneri per lo Stato.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE NEI MERCATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

1. Ai fini di un più efficace impiego delle risorse stanziate dalle Camere di Commercio per il sostegno alla partecipazione delle micro e piccole imprese agli eventi fieristici e per le attività promozionali, il Ministero dello Sviluppo economico definisce, mediante uno o più accordi di programma sottoscritti con l'Unione nazionale delle Camere di Commercio, le linee guida e le priorità degli interventi sulla base degli indirizzi di politica industriale, sentite le Organizzazioni nazionali di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese.

2. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le Organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese, individua programmi di intervento in favore dei sistemi di associazione tra imprese al fine di individuare e qualificare un sistema di servizi integrati a sostegno ed animazione delle micro e piccole imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionale, anche avvalendosi di uno specifico portale attraverso il quale favorire l'informazione su tutte le iniziative di promozione organizzate a livello regionale o nazionale, nonché per l'identificazione ed il monitoraggio degli strumenti di formazione e agevolazione, incentivazione e finanziamento.

3. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le Organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese, individua programmi di intervento in favore dei sistemi di associazione tra imprese al fine di incentivare la costituzione e il sostegno di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione.

INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY

1. Al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, in conformità con il disposto di cui all'articolo 153 del Trattato che istituisce la Comunità europea, promuovendo il loro diritto ad una corretta informazione in ordine ai prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia, è istituito il marchio "100 per cento Italia", di proprietà dello Stato italiano.

2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti finiti per i quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonchè semilavorati grezzi, come definiti dalla lettera g) del comma 3, realizzati interamente in Italia.

3. Ai fini della presente legge si intende per:
   a) ideazione: l'attività intellettuale e creativa finalizzata alla definizione di un prodotto e dei suoi requisiti specifici;
   b) disegno: la rappresentazione grafica dell'attività di ideazione e progettazione;
   c) progettazione: l'attività dell'ingegno finalizzata ad individuare le caratteristiche costruttive, prestazionali ed estetiche di un prodotto;
   d) lavorazione: ogni attività del processo produttivo che porta alla realizzazione del prodotto finale;
   e) confezionamento: le attività successive alla lavorazione e dirette all'imballaggio del prodotto finito per la sua conservazione o immissione sul mercato;
   f) materie prime: ogni materiale o sostanza utilizzati nel processo produttivo e che diventano parte integrante del prodotto finito;
   g) semilavorati grezzi: i prodotti che non hanno terminato tutte le fasi della lavorazione, anche se hanno assunto una determinata forma dalla quale emerge la sagoma del prodotto finito, nonché i manufatti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita, non risultino diretti ad uno specifico uso o funzione, ma siano destinati ad essere trasformati, inseriti, incorporati, aggiunti o collegati in qualunque forma o con qualsiasi processo tecnologico in altri oggetti, garantiti nel loro complesso dal fabbricante del prodotto finito.

4. Ai fini di un più efficace impiego delle risorse stanziate dalle Camere di Commercio per il sostegno ed il rilancio competitivo del Made in Italy, il Ministero dello Sviluppo economico definisce, mediante uno o più accordi di programma sottoscritti con l'Unione nazionale delle Camere di Commercio, le linee guida e le priorità degli interventi sulla base delle linee di politica industriale, sentite le Organizzazioni nazionali di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese.

5. Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, individua programmi di intervento a sostegno dei sistemi locali per l'individuazione e la valorizzazione dei marchi d'area, al fine di favorire l'individuazione di servizi per lo sviluppo del territorio, la realizzazione di reti e altre forme di collaborazione stabile tra imprese ed altri soggetti locali interessati, il consolidamento e completamento delle filiere esistenti nei settori dell'agroalimentare, dell'artigianato e del turismo, la formazione e preparazione di profili professionali e competenze mancanti a dette filiere, nonché lo sviluppo di azioni commerciali collettive**.**

PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SISTEMI ASSOCIATIVI DELLA PICCOLA IMPRESA

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le Organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese, individua programmi di intervento in favore dei sistemi di associazione tra imprese volti a qualificare e preparare risorse in grado di animare processi di aggregazione tra imprese, di favorire l'innovazione, di costituire laboratori per la costruzione di filiere innovative, di incentivare la fornitura di servizi di consulenza e orientamento strategico alle imprese, di incentivare la fornitura di servizi di assistenza tecnica alle imprese, nonché per la riqualificazione della fornitura di servizi tradizionali, per l'infrastrutturazione di reti di collegamento telematico per l'interoperabilità con la Pubblica amministrazione e per la generazione virtuosa di economie di scala.

2. Per assistenza tecnica alle imprese, ai fini di cui al comma precedente, si intende l'attività svolta nelle diverse aree di servizio legate alla gestione finanziaria, contabile e amministrativa, all'accesso al credito, all'ambiente, all'energia, alla sicurezza, all'innovazione, alla qualità, all'internazionalizzazione e promozione commerciale, orientata alla consulenza ed alla erogazione di servizi sia a carattere amministrativo, sia di supporto tecnico funzionale alle esigenze aziendali di amministrazione, pianificazione, gestione, sviluppo, promozione, produzione, tutela del lavoro e tutela dell'ambiente.

MISURE PER LA TRASMISSIONE D'IMPRESA

1. Al fine di favorire la trasmissione e la successione di impresa, il Ministero dello Sviluppo Economico individua, in collaborazione con le associazioni di rappresentanza delle imprese, le modalità ed i programmi necessari all'avvio di una centrale informativa per il trasferimento di proprietà delle imprese, per il coordinamento della raccolta di informazioni e la facilitazione dell'incontro della domanda con l'offerta.

2. Nell'ambito della centrale informativa di cui al comma precedente, sono sviluppati strumenti di gestione e formazione – anche presso le Associazioni di impresa - destinati ai cedenti e ai successori potenziali di imprese familiari, con l'obiettivo di facilitare il trasferimento e di guidare i potenziali successori nella definizione delle strategie per l'impresa che si apprestano a rilevare.

3. Nell'ambito delle agevolazioni disponibili a legislazione vigente per l'incentivazione d'impresa è prevista una riserva del cinque per cento delle risorse disponibili da destinarsi ad iniziative di agevolazione del passaggio generazionale mediante contributi per investimenti materiali in nuovi impianti e attrezzature, nonché per la formazione, anche con inserimento all'interno dell'impresa, dei successori.

4. Gli Sportelli Unici per le imprese integrano, al loro interno, le competenze e le responsabilità necessarie a facilitare i trasferimenti di proprietà di imprese e costituiscono punto unico di contatto per tutti gli aspetti relativi ai trasferimenti delle stesse, anche avvalendosi delle Agenzie per le imprese.

5. A titolo sperimentale, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di Commercio procedono all'invio di una comunicazione rivolta ai titolari d'impresa che hanno raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età, per informarli sulle opportunità e sui servizi di supporto per la gestione del processo di trasmissione dell'impresa tra le generazioni.

6. Il "testamento d'impresa" è l'atto volontario attraverso il quale l'imprenditore descrive e prevede la formalizzazione delle procedure necessarie al passaggio generazionale imprevisto o programmato tra cedente e subentrante. Il testamento d'impresa contiene i dati e le informazioni indispensabili per agevolare la trasmissione di impresa quali l'identificazione dei conti bancari, le chiavi di accesso ai sistemi informativi aziendali, le informazioni più rilevanti per la gestione finanziaria, amministrativa e contabile, nonché le strategie di sviluppo aziendale.

Titolo V

MISURE PER IL SOSTEGNO DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE

RIDUZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI I.N.A.I.L.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, in attesa della revisione delle tariffe dei premi assicurativi INAIL, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro

NORME IN MATERIA DI APPRENDISTATO

1. I datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 sono esonerati dal versamento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'art. 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma:

   "1 bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio".

NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2012 i lavoratori dipendenti da imprese che occupano meno di 50 addetti, con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 28 aprile 1993, possono decidere di ridurre del 50% la quota di TFR maturando da conferire ad una forma di previdenza complementare da loro stessi scelta, ferma restando la possibilità di decidere per l'integrale conferimento del TFR.

2. Il Governo è delegato ad adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente norme intese ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive ed individuali, prevedendo a tal fine la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto alla definizione di idonee modalità di accesso facilitato al credito, specifiche per le piccole e medie imprese che conferiscano quote di TFR ai fondi di previdenza complementare.

NORME A FAVORE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ED A TUTELA DEL REDDITO DEI LAVORATORI

1. Nel periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, le somme derivanti da incrementi salariali stabiliti dai CCNL.

NORME IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

1. Per il periodo 2009-2011 fra i soggetti promotori degli *stages* nei confronti dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, che non hanno diritto alla percezione dell'indennità stabilita dall'art. 7 della medesima legge, sono comprese anche le associazioni sindacali dei datori di lavoro aderenti a Confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Al fine di migliorare il collegamento fra offerta e domanda di lavoro le Associazioni sindacali dei datori di lavoro, aderenti a Confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono, tramite convenzioni con i servizi regionali per l'impiego, accedere alla consultazione delle banche dati dei lavoratori disoccupati o in cerca di occupazione.

3. Per il periodo 2009-2011 i contratti di inserimento di cui all'art. 54 e ss. del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, possono essere stipulati anche nei confronti di persone non comprese nelle categorie di cui al comma 1 dell'art. 54.

4. Il Lavoro accessorio di cui all'art. 70 e ss. del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, può essere svolto anche per attività lavorative rese nell'ambito delle attività artigianali ove non sia possibile far fronte ai picchi temporanei di lavoro con il personale aziendale.

5. All'art. 34 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, eliminare il comma secondo.

ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITÀ

1. Gli artigiani titolari di imprese individuali senza dipendenti che abbiano cessato l'attività possono essere iscritti, fino al 31 dicembre 2009, nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, senza diritto alla percezione dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge medesima.

Titolo VI

ENERGIA

INTERVENTI ENERGETICI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:

   c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh..

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:
   a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
   b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

   c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

   Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.

2. All'art. 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 , dopo la parola "verificato" sono inserite le parole: "relativamente all'eccedenza".

3. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Finanziaria 2007), così come modificato e integrato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Finanziaria 2008), dopo il comma 344 sono inseriti i seguenti commi:
   - *344-bis. Le misure di cui al precedente comma sono estese all'acquisto di lampade a LED ed all'installazione di stabilizzatori di tensione per gli impianti di illuminazione e di condensatori.*
   - *344-ter. L'agevolazione di cui all'art. 1 della legge n. 499/97 è estesa ad interventi per l'installazione di impianti per la generazione distribuita di piccola taglia di cui alla Delibera AEEG 160/06.*

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATORIE PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "con potenza superiore a 1 MW".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 1 MW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività."

Titolo VII

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LA PICCOLA IMPRESA

NORME STRAORDINARIE PER LA DEREGOLAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Al fine di fronteggiare, con mezzi e poteri straordinari, la situazione di crisi e nell'intento di promuovere reali condizioni di competitività del sistema delle Micro e Piccole Imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, regionali e locali, è nominato un Commissario straordinario delegato per la deregolazione e la semplificazione amministrativa, di seguito Commissario.

2. Al Commissario sono conferiti poteri specifici, in deroga alla normativa vigente, mirati ad introdurre misure di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi connessi all'esercizio delle attività d'impresa, in modo da ridurne i tempi di conclusione, salvaguardando i princìpi generali di pubblicità, trasparenza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, e conformandosi ai criteri della leale collaborazione e della sussidiarietà, anche nell'ottica di promuovere un sistema di certificazione di conformità, nel rispetto dei princìpi previsti dalla Costituzione, dalle disposizioni comunitarie e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Commissario è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto, sono stabiliti i compiti del Commissario, i termini di durata dell'incarico conferito, salvo proroga o revoca, l'indicazione degli ambiti procedimentali derogabili all'interno dei poteri conferiti per le finalità di cui al comma 1, nonché le dotazioni di mezzi e di personale.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Commissario deve comunque garantire l'esistenza e la permanenza del nesso di strumentalità fra la situazione di emergenza e le norme alle quali è consentito derogare.

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di poteri di ordinanza e di rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In ogni caso i provvedimenti e le ordinanze emanate dal Commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

6. I poteri di ordinanza sono esercitati nel rispetto delle attribuzioni regionali assicurando comunque l'intesa fra Commissario e Regione per la programmazione generale degli interventi. Il Commissario esercita ogni potere di impulso attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento delle rispettive funzioni.

7. La potestà di deroga conferita al Commissario è esercitata con riferimento ai procedimenti amministrativi autorizzatori concernenti le fasi di avvio, di svolgimento, di trasformazione, di trasferimento e di cessazione delle attività d'impresa.

8. Il Commissario, mediante l'emanazione di apposite ordinanze motivate, esercita i seguenti compiti:
   a) soppressione ed accorpamento di fasi dei procedimenti autorizzatori previsti dalle norme vigenti al fine di ridurne i tempi di conclusione;

b) rilascio di autorizzazioni, nei casi in cui se ne rilevi la necessità e l'urgenza in ambiti territoriali determinati, all'insediamento, all'ampliamento ed alla trasformazione dell'attività di impresa che comportino attività discrezionale da parte della Amministrazione Pubblica;
c) attuazione del sistema di attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti per la realizzazione, la trasformazione ed il trasferimento dell'esercizio dell'attività d'impresa mediante le Agenzie per le imprese ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera c) del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) applicazione a regime delle disposizioni concernenti la Comunicazione Unica per l'attività d'impresa di cui all'art. 9 del Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40.

9. Gli ambiti procedimentali di riferimento ai fini dell'esercizio dei poteri del Commissario riguardano prioritariamente le attività rientranti nella sfera di discrezionalità amministrativa della Amministrazione Pubblica, suscettibili di determinare un impatto rilevante o significativo su beni di interesse pubblico, direttamente tutelati dalle norme vigenti a livello statale, regionale o locale, che riguardano la tutela:
   a) del patrimonio artistico, architettonico, archeologico, culturale e paesaggistico;
   b) del patrimonio urbanistico e storico;
   c) dell'equilibrio idrogeologico;
   d) della salute e della sicurezza pubblica;
   e) dell'ambiente (qualità dell'aria ed inquinamento atmosferico, difesa del suolo, tutela delle acque, rifiuti, sostanze pericolose, tossiche e nocive, inquinamento acustico).

10. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo il Commissario può avvalersi delle Amministrazioni interessate.

11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega la vigilanza sul Commissario al Ministro competente per materia che esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per gli interventi di competenza regionale o locale il Presidente della Giunta regionale individua la competente struttura regionale.

12. Il Commissario predispone un piano di rientro nel regime ordinario procedendo ad un passaggio controllato alle competenze ordinarie definendo modalità e limiti temporali delle proroghe eventualmente conferite ed orientando i relativi interventi ad istituire un sistema di tutoraggio con gli enti competenti al regime ordinario.

13. Per l'esercizio dei propri poteri il Commissario si avvale del supporto delle Agenzie per le imprese, come di seguito regolate.

14. Le Agenzie possono essere costituite dalle associazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai diversi settori economici, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni e dalle organizzazioni ad esse aderenti, previa delega della propria associazione nazionale, nonché dai professionisti iscritti ai rispettivi Albi di riferimento.

15. Le Agenzie sono costituite nella forma di società di capitali aventi come oggetto lo svolgimento degli adempimenti istruttori affidati e non possono perseguire scopi di lucro. Il capitale minimo non può essere inferiore a 75.000 euro, salvo i casi in cui il codice civile preveda un capitale minimo di maggiore importo, e deve essere interamente versato. Il trasferimento delle quote o delle azioni può avvenire esclusivamente tra i soggetti abilitati alla costituzione delle agenzie. Possono far parte dell'organo amministrativo e, ove previsto, del

collegio dei sindaci, soggetti che non hanno riportato condanne, anche non definitive, e non sono sottoposti a procedimenti penali pendenti, per reati societari, concorsuali o tributari.

16. Le Agenzie, al fine di svolgere le attività istruttorie affidate ai sensi della presente legge, assicurano il possesso di requisiti tecnici ed organizzativi e sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, secondo un massimale non inferiore a un milione di euro, per la prestazione di garanzie mirate al risarcimento dei danni eventualmente provocati nello svolgimento delle proprie funzioni. Le Agenzie sono autorizzate allo svolgimento della loro attività dal Commissario e sono iscritte al registro telematico pubblicato sul sito www.governo.it.

17. Le Agenzie possono avvalersi sul territorio di apposite società operative, costituite nelle forme societarie previste dalle norme vigenti, il cui capitale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dai medesimi soggetti abilitati alla costituzione delle Agenzie o dalle organizzazioni territoriali aderenti alle stesse o dagli associati alle predette organizzazioni. L'attività svolta dalle società operative viene effettuata sotto il controllo dell'Agenzia che se ne avvale.

18. Nei procedimenti sottoposti a DIA e silenzio assenso, in caso di istruttoria con esito positivo, le Agenzie rilasciano ai soggetti interessati una dichiarazione di conformità attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Nel caso in cui siano riscontrati elementi di non conformità le Agenzie comunicano tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano alla conclusione positiva dell'istruttoria indicando le modalità e gli adempimenti utili per definire le difformità riscontrate e per concludere positivamente la fase istruttoria.

19. Nei procedimenti che comportino attività discrezionale da parte della Amministrazione Pubblica, non esaustivamente riconducibili a quelli sopra elencati, le Agenzie svolgono unicamente attività istruttorie a supporto dell'attività del Commissario del Governo che decide con ordinanza.

20. Alle Agenzie che rilasciano dichiarazioni di conformità incomplete viene comminata una sanzione amministrativa non inferiore e duecento euro e non superiore a duemila euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. In caso di certificazioni infedeli o false, ovvero di ripetute violazioni, le predette sanzioni sono raddoppiate. Nei casi di particolare gravità delle violazioni commesse è disposta la sospensione dell'attività e, in situazioni di recidiva, la cancellazione dal registro telematico.

21. Il Commissario, per perseguire le finalità di miglioramento dell'efficienza dei procedimenti amministrativi connessi all'esercizio di attività d'impresa, nonché per configurare modelli procedimentali omogenei sul territorio, con proprie ordinanze:

    a) autorizza l'esercizio dell'attività delle Agenzie per le imprese, iscrivendole in apposito registro telematico pubblicato sul sito www.governo.it ;

    b) esercita i poteri di vigilanza, ispezione e verifica relative all'operato delle Agenzie per le imprese; per tali fini il Commissario si avvale della collaborazione del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Camere di Commercio;

    c) comunica le violazioni ed i termini per la presentazione delle controdeduzioni e per l'eliminazione delle irregolarità contestate;

    d) revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle Agenzie e ordina la cancellazione dal registro telematico.

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE

1. In attuazione dei principi contenuti nella Comunicazione della Commissione Europea del 25 giugno 2008 relativa allo Small Business Act, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Agenzia per le Micro e Piccole Imprese, di seguito Agenzia.

2. Sono compiti dell'Agenzia:
   a) l'elaborazione di proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di cinquanta dipendenti;
   b) la predisposizione del Rapporto annuale sulla micro e piccola impresa del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Rapporto individua le politiche e le specifiche misure da attuare per favorire la competitività delle micro e piccole imprese e contiene una sezione dedicata alla analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche di sviluppo sulle micro e piccole imprese.

3. L'Agenzia effettua, anche avvalendosi del contributo del Tavolo di consultazione di cui al comma 5:
   a) l'analisi di impatto preventivo sulle Micro e Piccole Imprese dei disegni di legge e degli schemi di decreti legislativi.
   b) la verifica di impatto successivo sulle Micro e Piccole Imprese degli atti normativi.

4. Nell'assolvimento dei suoi compiti l'Agenzia opera in stretto collegamento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico.

5. Presso l'Agenzia è istituito il Tavolo di consultazione permanente delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con la funzione di organo di concertazione delle politiche di sviluppo.

6. Il Governo, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il Rapporto annuale di cui al comma 2, lett. b), su cui il Parlamento si esprime nei successivi sessanta giorni, anche adottando uno specifico atto, sulle misure prioritarie da attuare. Su tali misure prioritarie l'Agenzia svolge le analisi e le verifiche di impatto di cui al comma 3, lettere a) e b).

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia.